

Publicato il 27/04/2022

N. ____/2022 REG.PROV.COLL.
N. ____/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2022, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

- del giudizio di inidoneità quale VFP4 nell'Esercito reso dalla Commissione per gli accertamenti Psico-Fisici e Attitudinali e Prove di efficienza fisica del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2021, di 2.251 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare” (G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 57 del 20.07.2021) e comunicato al ricorrente in data

- 01.02.2022 con foglio di notifica, per la seguente causa “-OMISSIS-)” e comunicato al ricorrente in pari data con foglio di notifica;
- del verbale degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica per i candidati in congedo, datato 1 febbraio 2022, recante giudizio complessivo di inidoneità quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito Italiano, reso dalla Commissione per gli accertamenti Psico-Fisici e Attitudinali del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2021, di 2.251 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare”;
 - della graduatoria di merito della suddetta procedura, da approvarsi, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
 - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria, richiesti con istanza di accesso agli atti del 17.03.2022 e, ad oggi, non conosciuti;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'allegato A, lettera c) punto 2, del bando di concorso (pag. 34), nella parte in cui dispone che “Saranno, quindi, giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio

(AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).” (...) Saranno giudicati inidonei i candidati riconosciuti affetti da: - imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014 stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali, fatto salvo quanto sopra specificato, riguardo alla carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD nonché parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti nei valori limite di cui all'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare edizione 2016, citata nelle premesse del bando;

- positività agli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
- imperfezioni e infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
- malattie o lesioni acute per le quali non sono previsti tempi contenuti per il recupero dello stato di salute e dei requisiti richiesti”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 5 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “I candidati che alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 10, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio relativo a ciascuno dei

predetti accertamenti è definitivo e, in caso di inidoneità, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto alla domanda cautelare, che la delibazione di essa non possa prescindere dalla valutazione dei profili medico-legali sottesi al provvedimento di inidoneità impugnato e alla stessa natura delle censure articolate da parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che prima del completamento delle operazioni di verifica ordinate con questa stessa Ordinanza, allo stato, la domanda cautelare non possa trovare accoglimento, con conferma del decreto monocratico n. -OMISSIS- del 4.4.2022;

Visto l'esito (sfavorevole al ricorrente) della visita di idoneità svolta dalla competente Commissione per gli accertamenti psico-fisici per l'arruolamento nell'Esercito, la quale è pervenuta alla seguente diagnosi (determinante l'esclusione del ricorrente dal concorso): “-OMISSIS-...”;

Ravvisata l'opportunità - in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche - di disporre

una verificaione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della causa di inidoneità accertata, la sua riconducibilità ad una delle previsioni della Direttiva Tecnica di riferimento (D.M. 4 giugno 2014) e le condizioni del candidato, incaricando di ciò la Commissione Medica Interforze di II Istanza-Comando Sanitaria e Veterinaria, con sede in Roma, che provvederà, se del caso a mezzo di struttura periferica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:

a) la verificaione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni dalla notificazione della presente Ordinanza;

b) a seguito della verificaione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;

c) alla verificaione potrà partecipare, oltre al difensore della parte ricorrente, un consulente medico di sua fiducia, da preavvertire almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- respinge la domanda cautelare proposta;

- dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022, ore di rito.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto all'Amministrazione intimata anche presso la sede reale ed all'Organismo Verificatore sopra nominato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.